



*Ufficio Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica*

*Centrali di committenza e schema di convenzione ANCI*

FAQ

***Aggiornamento al 22 Aprile 2015***

Comune richiedente	Oggetto	Risposta	Professionista
Brusaterra.P@comune.thiene.vi.it	<p>Questo Comune sta stipulando un accordo con altri dieci Comuni per l'istituzione della C.U.C.. E' prevista l'organizzazione di un ufficio unico presso il nostro ente, ufficio incardinato in uno dei settori del Comune, che fa capo al responsabile con qualifica dirigenziale del settore stesso.</p> <p>L'ufficio unico ha personale dedicato che lavora per la C.U.C. e gestirà le gare per tutti i comuni aderenti. Per ogni singola procedura sarà individuato un R.U.P. o Responsabile del Procedimento, con qualifica non dirigenziale, che sarà distaccato, se dipendente da ente diverso dal nostro, presso l'ufficio unico della C.U.C.; tali dipendenti svolgono tutte le fasi specificate negli artt. 19 e 20 della convenzione da Voi proposta. In capo al dirigente responsabile della C.U.C. competono le funzioni e le responsabilità indicate all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, relative alle fasi di gara e in ogni caso fino all'aggiudicazione provvisoria. Nel caso di procedure in economia mediante cottimo fiduciario, disciplinate dall'art. 125 del D.Lgs.</p>	<p>Nello Schema di Convenzione proposto e in linea generale, anche l'acquisizione di beni e servizi in economia disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, rientrano nella competenza del Responsabile della CUC che si avvarrà dei RUP per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti dalla legge.</p> <p>In tal senso quindi deve intendersi attribuita al Responsabile della CUC anche la competenza in merito alla firma degli atti di gara, nonché per la procedura e per l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizi. Ovviamente i verbali della gara saranno sottoscritti dai componenti della commissione.</p> <p>Più precisamente, per gli affidamenti mediante procedure in economia (svolte in modo tradizionale, quindi senza l'ausilio di strumenti informatici, come mepa o piattaforme telematiche) di valore superiore a 40.000 euro la responsabilità della procedura è della CUC e del suo e, secondo il disposto dell'art. 10 dello Schema di Convenzione ANCI, può essere rimesso ad un Responsabile del procedimento operante nella CUC.</p> <p>Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la responsabilità è in capo a Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune (art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014) ove questi decidano di svolgere autonomamente dette procedure; altrimenti la responsabilità del procedimento di gara è della CUC ;</li> <li>2) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'acquisizione deve essere effettuata dalla CUC, potendo peraltro rimetterla ad uno dei RdP operanti nella stessa</li> </ol>	BARBIERO LUCIDI

	<p>163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, è possibile e corretto lasciare la competenza e la responsabilità di tutte le fasi e delle procedure di affidamento in capo al solo R.U.P. o Responsabile del Procedimento senza alcun intervento da parte del dirigente responsabile della C.U.C.? Tale soluzione, che sembra aderente alle modalità di svolgimento delle procedure degli acquisti in economia, avrebbe il pregio di evitare il concentrarsi di tutte le gare nella responsabilità di un unico dirigente. Ed ancora, a chi spetta la firma degli atti di gara, la responsabilità della procedura e l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizio?</p>	<p>secondo lo schema operativo evidenziato nell'art. 10 (seconda opzione) dello schema di convenzione.</p>	
--	--	--	--

<p>segretario@san-daniele.it</p>	<p>Il Comune di San Daniele del Friuli (abitanti 8.100) gestisce un centro anziani ,e relativamente ai servizi assistenziali ed infermieristici si rivolge a terzi non avendo personale in organico. I citati servizi non si trovano sul ME.PA. Pertanto, sin'ora si è provveduto ad appaltare gli stessi con le modalità di cui all'art.125 del codice dei contratti essendo gli importi d'appalto inferiori ad € 40.000,00. Attualmente non è stata costituita alcuna centrale unica di committenza per motivi diversi tra i 15 comuni dell'ambito territoriale in cui è inserito San daniele. Poiché i servizi di cui sopra scadono a fine del corrente mese, Le chiedo se è possibile, in attesa della costituzione della CUC, trovare una soluzione alternativa consenta al Comune la prosecuzione di questi servizi di vitale importanza per gli anziani.</p>	<p>Il decreto "mille proroghe" ha stabilito che i termini per l'applicazione del disposto dell'art.33 bis del codice dei contratti siano a decorrere dal 1 settembre. Pertanto fino a quella data il comune può operare autonomamente. Quanto alla possibilità della "prosecuzione di questi servizi" si fa presente che le proroghe non sono in generale consentite; è tollerata la proroga tecnica nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento (ed in questo caso la procedura di affidamento potrebbe essere quella regolata dall'art. 125 del codice dei contratti</p>	<p>FORTUNATO</p>
----------------------------------	---	---	------------------

<p>segretario@comun esantalfio.gov.it</p>	<p>Pongo un quesito relativo all'operatività di una centrale unica di committenza nella forma della convenzione tra comuni. Nel caso che mi interessa la convenzione tra comuni supera la soglia dei diecimila abitanti. Sarebbe possibile ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro ?</p>	<p>Il fatto che anche solo due comuni sottoscrivano una convenzione per la costituzione di una CUC, ottemperando in tal modo a quanto dispone il riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici, consente loro di poter acquisire beni e servizi ricorrendo alle procedure tradizionali di affidamento, fatti salvi gli obblighi previsti dalla norma di ricorrere a Consip e Mepa. Il limite dei 40.000 euro è fissato per distinguere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i comuni sopra i 10.000 abitanti che autonomamente (senza ricorrere alla CUC) possono acquisire beni, servizi e lavori sotto tale importo;</li><li>- dai comuni sotto i 10.000 abitanti che autonomamente non possono fare acquisizioni di beni, servizi e lavori senza ricorrere alle forme di aggregazione stabilite dall'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.</li></ul> <p>Pertanto, se la domanda chiede di chiarire se due comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possano ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro nel caso in cui la loro associazione superi complessivamente 10.000 abitanti, la risposta è: non è possibile</p>	<p>OLIVIERI PENNESI</p>
---	---	--	-----------------------------

<p>cuc@comune.albisola-superiore.sv.it</p>	<p>Abbiamo fatto accordo consortile art. 30 del TUEL tra tre comuni il Comune di Albisola Superiore è Ente Capofila</p> <p>Abbiamo iscritto il responsabile dell'Ufficio gare costituito presso l'Ente Capofila operante come CUC</p> <p>Dobbiamo iscriverci all'AUSA come associazione consortile priva di personalità e poi i vari rup si profilano con il codice AUSA</p> <p>Rilasciato da ANAC?</p>	<p>1) Al fine di adempiere correttamente all'iscrizione della nuova stazione appaltante nella nuova AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· designare il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA),</li> <li>· far sì che quest'ultimo si profili correttamente ai servizi dell'Autorità,</li> <li>· iscrivere quale nuova stazione appaltante l'associazione consortile in quanto tale, ancorché priva di codice fiscale,</li> <li>· definire uno o più centri di costo in base alla configurazione organizzativa prevista ,</li> <li>· associare a quest'ultima(la nuova SA) le stazioni appaltanti di cui essa si compone (i tre comuni da voi indicati),</li> <li>· fornire indicazioni ai RUP per la successiva associazione tenendo presente che i nuovi profili associabili alla CUC saranno compatibili con i profili preesistenti riconducibili ad altra amministrazione ed in capo allo stesso RUP,</li> <li>· nella definizione di nuove gare, il RUP riconurrà l'acquisizione dei CIG ora verso la stazione appaltante CUC ora verso le altre stazioni appaltanti a cui egli dovesse risultare correttamente associato.</li> </ul> <p>2) Il percorso per procedere alla Profilazione RASA</p> <p>Premesso che per poter accedere all'AUSA occorre:</p>	<p>I° risposta fornita dall'ANAC</p> <p>Michele TRITTO</p>
--	---	--	--

		<p>a. Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti</p> <p>b. Richiedere il profilo di Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato “Amministrazione o soggetto aggiudicatore” dalla <u>pagina di creazione profili</u></p> <p>c. Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel <u>Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti</u></p> <p>d. <u>Accedere al servizio</u></p> <p>Per procedere alla profilazione è necessario andare sul sito dell’ANAC e selezionare Servizi, sulla destra della pagina cliccare su VAI ALLA REGISTRAZIONE E GESTIONE DEI PROFILI</p> <p>Sulla nuova pagina, sempre a destra, in REGISTRAZIONE E PROFILAZIONE UTENTI se <u>non si è ancora registrati</u> cliccare su REGISTRAZIONE, se, invece, si è già registrati cliccare su GESTIONE PROFILI</p> <p>Seguire le istruzioni per la registrazione del soggetto inserendo user name e password quindi cliccare su CREA PROFILO.</p> <p>Tra le tipologie del soggetto rappresentato selezionare la tipologia “AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE” e poi il ruolo “RASA”</p> <p>quindi cliccare AVANTI</p> <p>arriverete ad una maschera relativa al SOGGETTO</p>	<p>Il° Risposta fornita dal Comune di Livorno</p> <p>GIACONI</p>
--	--	---	--

		<p>RAPPRESENTATO dove troverete due opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Amministrazione in possesso di Codice Fiscale oppure</li><li>- Associazione, Unioni o Consorzi privi di personalità giuridica</li></ul> <p>cliccare l'opzione prescelta</p> <p>per i soggetti privi di personalità giuridica può essere fatta la ricerca anziché per CF per Denominazione l'utente ha la possibilità di inserire una nuova Amministrazione poi cliccare sempre il tasto AVANTI</p> <p>A questo punto apparirà la dicitura: <i>Procedura di richiesta del nuovo profilo completata con successo. Il profilo richiesto è soggetto a validazione tramite Backoffice</i></p> <p>tornando alla home del sistema sarà possibile vedere il nuovo Profilo RASA nella lista dei profili in "attivazione"</p> <p>Il profilo non sarà immediatamente operativo, l'attivazione avverrà successivamente all'approvazione mediante messaggio di posta certificata con il seguente testo Si comunica che questa Autorità ha abilitato il profilo di RASA, associato alla Sua utenza, per la Stazione Appaltante COMUNE DI ..... Si ricorda che il RASA tenuto a verificare e aggiornare le informazioni presenti in AUSA relative alla Stazione Appaltante di propria competenza etc. etc.</p>	
--	--	--	--

<p><a href="mailto:cuc@comune.albisola-superiore.sv.it">cuc@comune.albisola-superiore.sv.it</a></p>	<p>Che differenza c'è operativamente e giuridicamente tra la definizione di UFFICIO COMUNE e ENTE CAPOFILA presente nella stesura della convenzione ANCI?</p> <p>E come ci si comporta in merito alla registrazione presso ANAC ovvero l'ufficio Comune va profilato come centro di costo della CUC ( soggetto AUSA) e i singoli RUP si profilano con RUP della CUC?</p> <p>Nel caso di ENTE CAPOFILA si mantiene l'iscrizione AUSA delle stesso e i singoli RUP dei comuni associati si profilano come?</p>	<p>La distinzione è riferita ai due modelli organizzativi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. L'Ufficio comune è l'articolazione organizzativa, costituita presso uno degli enti associati e sostenuta con risorse umane e strumentali dagli altri, deputata ad operare come Centrale unica di committenza. L'Ufficio comune si configura quindi come la CUC. Nel caso di ente capofila, lo stesso è delegato ad operare dagli altri enti associati in loro nome e, pertanto, svolge il ruolo di Centrale Unica di committenza. Nel caso dell'Ufficio comune, la SA iscritta all'AUSA come CUC è il Comune presso il quale l'ufficio è costituito. Nel caso dell'ente capofila, questo è la SA iscritta all'AUSA come CUC. In entrambe i casi, il personale degli altri Comuni operante presso l'Ufficio comune o presso l'ente capofila in base alla convenzione è profilabile come RUP in qualità di RUP operante nella CUC con il codice AUSA rilasciato dall'ANAC.</p>	<p>BARBIERO</p>
---	--	--	-----------------

<p><a href="mailto:torricella.l@cmf.f.c.it">torricella.l@cmf.f.c.it</a></p>	<p>In merito allo schema di convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza pubblicato sul sito ANCI ed in relazione alle modifiche apportate al comma 3 bis dell'art. 33 del D.lgs 163/06 modificato dall'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, con la presente si formula il seguente quesito: Nel caso disciplinato dall'art. 10 dello Schema di convenzione (Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) si chiede se il Responsabile del procedimento comunale, individuato come operante presso la Centrale unica di committenza, debba acquisire, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Codice identificativo di gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale o mediante il profilo della Centrale di Committenza?</p>	<p>Il quesito sottoposto riguarda la fase dello svolgimento della procedura per l'acquisizione del bene, del servizio o dei lavori e riguarda il ruolo del Responsabile del Procedimento nominato dal Comune associato al quale compete l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale, come peraltro specificato dal comma 5 punto b.1.) dell'art. 19 dello schema di convenzione.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	---	---------------

<p><a href="mailto:segretario@com-mereto-di-tomba.regione.fvg.it">segretario@com-mereto-di-tomba.regione.fvg.it</a></p>	<p>I Comuni facenti parte della Comunità Collinare del Friuli in provincia di Udine, intendono costituire una centrale unica di committenza.</p> <p>Ciò premesso sono sorti dubbi circa la esatta individuazione della forma della costituenda struttura.</p> <p>Il sottoscritto ritiene che la CUC non abbia personalità giuridica, ma costituisca semplicemente un modello organizzativo; pertanto l'attività svolta dalla CUC deve necessariamente essere imputata al Comune nei confronti del quale si opera. Da ciò deriva che la legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo al comune committente che resta stazione appaltante, ossia all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.</p>	<p>Al punto 4 dell'articolo 2 dello Schema di Convenzione è specificato che la <i>"struttura organizzativa istituita dal Comune di.....per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza <u>non ha soqgettività giuridica....</u>"</i> Pertanto la gestione di eventuali contenziosi rimangono in capo al singolo Comune salvo il necessario scambio di informazione tra Comune e Ufficio Comune / Ente capofila (Centrale di Committenza)</p> <p>Vedi anche art. 15 dello schema di convenzione</p>	<p>LUCIDI</p>
---	---	--	---------------

<p><a href="mailto:carmenpastore@yahoo.it">carmenpastore@yahoo.it</a></p> <p>Comune di Castelgrande</p>	<p>Questo Ente intende costituire la CUC ricorrendo alla forma dell'Ufficio comunale di cui all'art. 30 del D.L.vo 267/2000 con conseguente distacco, o simile istituto, del personale presso l'Ente capofila, sede dell'Ufficio medesimo.</p> <p>Allo scopo, utilissimo ausilio ai provvedimenti da porre in essere è lo schema di convenzione proposto da ANCI.</p> <p>Si ritiene che il distacco non implichi necessariamente che l'attività del personale incaricato debba essere svolta presso il Comune capofila, potendo essa essere espletata presso l'Ente di appartenenza almeno per procedure sino ad un certo valore, fermo restando che si opererebbe nel contesto dell'Ufficio Comunale e che, pertanto, anche gli atti adottati rientrerebbero nelle determinazioni dello stesso (art. 16 c. 5 schema di comunicazione).</p> <p>Si domanda se detta interpretazione può considerarsi corretta</p>	<p>Il Quesito proposto riguarda le modalità organizzative di funzionamento dell'Ufficio Comunale che opera come Centrale di Committenza. Pertanto attraverso l'atto di convenzionamento potranno essere disciplinati gli aspetti organizzativi tra cui quelli relativi alla collocazione del personale in considerazione comunque delle prioritarie esigenze sottese alla centralizzazione delle attività di approvvigionamento (risparmi di spesa) e in coerenza con l'esigenza di snellimento e semplificazione delle attività.</p> <p>Si riporta di seguito il comma 3 dell'art. 17 dello Schema di Convenzione: [in caso di organizzazione con Ufficio comune]</p> <p>3. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	--	---------------

<p>Dott. Emilio Ferrante Segretario generale comuni di Olgiate Comasco e San Fermo Della Battaglia <a href="mailto:segretario@comune.olgiate-comasco.co.it">segretario@comune.olgiate-comasco.co.it</a></p>	<p>Nella guida alla predisposizione delle convenzioni in oggetto, (punto 3, ultimo capoverso) è evidenziato che sussistono diversi ambiti di non applicabilità delle disposizioni in materia di acquisizione di Cig . Potete cortesemente indicare quali sono e a quali normative fare riferimento</p>	<p>Alla codifica Cup-Cig sfuggono, oltreché i contratti non classificabili quali appalti pubblici secondo le linee interpretative di cui alla determinazione Avcp n.10/10, i pagamenti che le Pa effettuano con lo strumento della cassa economale.</p> <p>Per un approfondimento circa la non applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità (e quindi di CIG) si rimanda alla citata Determinazione AVCP n. 10 del 2010 e alle FAQ pubblicate a Novembre 2011</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	---	---------------

<p>Dott.ssa Francesca Garbati  Responsabile dei Servizi finanziari  Comune di Seravezza  <a href="mailto:francesca.garbati@comune.seravezza.lucca.it">francesca.garbati@comune.seravezza.lucca.it</a></p>	<p>Buongiorno, questo Comune non capoluogo con popolazione superiore a 10.000 abitanti avrebbe intenzione di aderire a START per gestire acquisizione di lavori, beni e servizi, direttamente senza aderire a nessun modello aggregativo (unione, convenzione...).</p> <p>La Regione Toscana con Delibera di dicembre 2014 si è riconosciuta come soggetto aggregatore : sembrerebbe pertanto legittimo ai sensi dell'art 33 c 3bis DLgs. n. 163/2006 procedere autonomamente senza limiti di soglia per l'acquisizione di beni o servizi mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip o da START. Il dubbio che abbiamo in particolare è per i lavori pubblici, visto che la norma parla della possibilità di agire in deroga solo per le forniture e servizi: per i lavori pubblici dal 01/07/2015 a normativa vigente non sarà sufficiente passare da START ma occorrerà comunque individuare una centrale unica di committenza ?</p> <p>Si chiede un aiuto interpretativo</p>	<p>L'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che i soggetti aggregatori sono uno tra i possibili modelli di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui devono avvalersi i comuni non capoluogo di provincia secondo i termini di applicazione indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>Pertanto anche per i lavori si potrebbe ricorrere, a partire dal 1/7/2015, ai Soggetti Aggregatori costituiti. Tuttavia la Regione Toscana è costituita soggetto aggregatore solo per beni e servizi e non per lavori mentre START Regione toscana non è un soggetto aggregatore ma un sistema telematico messo a disposizione per lo svolgimento di procedure di gara. Pertanto allo stato attuale non sarà sufficiente passare da START ma occorrerà comunque individuare una centrale unica di committenza per i comuni come il vostro (con popolazione superiore a 10.000 abitanti) in caso di gare d'importo superiore a 40.000 euro. In linea generale per utilizzare un soggetto aggregatore anche per lavori pubblici occorre che quest'ultimo preveda tra le propri attività anche questa tipologia di appalti</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	--	---------------

<p><a href="mailto:segretario@comun.e.valledoria.ss.it">segretario@comun.e.valledoria.ss.it</a></p> <p>segretario comunale Stella Serra</p>	<p>Sono un segretario comunale lavoro nella Regione Sardegna ( a Statuto speciale ). I Comuni dove lavoro ed altri Comuni limitrofi (tutti al di sotto dei 10.000 abitanti ) non fanno parte di Unione di Comuni . Si stava ipotizzando di costituire una Stazione Unica Appaltante con funzioni di centrale di acquisto attraverso accordo convenzionale ex art. 30 D.L.gs. n° 267/2000; Per il funzionamento è necessario iscriversi quale soggetto aggregatore di cui al DPCM 11 novembre 2014 ( pubblicato in G.U. 20.01.2015 ) con i requisiti ivi previsti ( 200.000.000 nel triennio cumulativi di tutti i Comuni aderenti alla convenzione)?</p>	<p>L'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto-legge n. 66 del 2014, prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del 2014 (CONSIP E REGIONI) , che svolgono attività' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Possono, quindi, chiedere l'iscrizione come soggetto aggregatore le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. Il triennio di riferimento è 2011-2012-2013.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	--	---------------

<p>comunedicastellalto2@virgilio.it L'UFFICIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI LL.PP. E MANUTENTIVO: Luigi Pallitti</p>	<p>Le porgo i seguenti quesiti in ordine all'applicazione dell'art 33 del D.Lgs 163/2006 "lavori, servizi e forniture centralizzati", premettendo che, il Comune di Castellalto di oltre 7.500 abitanti, appartiene all'Unione dei Comuni:</p> <p>1) Abbiamo avviato la procedura di indagine di mercato, tramite Broker, per l'affidamento, a compagnie di Assicurazione, della copertura del rischio RCT / RCO dell'Ente, nel mese di dicembre 2014, ed avendo ricevuto l'esito dell'indagine di mercato in data 8.1.2015, tale procedura, secondo Lei, è soggetta alla competenza della CUC non avendo generato il CIG entro il 31.12.2014?</p> <p>2) Abbiamo approvato un progetto preliminare per la riparazione dei due edifici scolastici. Nel quadro economico dell'opera sono previste spese per l'esecuzione, da parte di ditte specializzate, di indagini sulle caratteristiche dei materiali esistenti. L'affidamento di tali indagini vanno assoggettate alla competenza della CUC, quali servizi tecnici o in quanto riferiti ed inseriti nel Quadro Economico dell'Opera Pubblica sono fino al 30.06.2015 di competenza esclusiva del Comune?</p>	<p>1) Poiché la disposizione sulla centralizzazione di beni e servizi è entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 ed il CIG non è stato generato precedentemente a tale data si ritiene che la procedura debba essere assoggettata alla costituzione di una CUC</p> <p>2) I rilievi e le indagini specialistiche (come quelle relative alle caratteristiche dei materiali esistenti) essendo propedeutiche alla progettazione definitiva, devono intendersi affidamento di servizi a tutti gli effetti e come tali assoggettati alla competenza della CUC.</p> <p>3) Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.</p>	<p>LUCIDI - OLIVIERI</p>
---	--	---	--------------------------

	<p>3) Le proroghe di acquisti di beni e servizi, in attesa di nuova procedura di gara (anche eventualmente sul MEPA) effettuati entro il 31.12.2015 possono essere gestite con lo stesso CIG generato per il contratto principale ovvero bisogna generare un nuovo CIG e pertanto assoggettarle alla competenza della CUC?</p>		
--	--	--	--

<p>sindaco@comune. rapolla.pz.it Il Sindaco Michele SONNESSA</p>	<p>Con riferimento allo schema di convenzione predisposto da codesta associazione le sarei grato se ci precisasse il numero minimo di abitanti che la composizione dei Comuni dovrebbe avere</p>	<p>Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di “aggregare” e “razionalizzare la spesa” attraverso economia di scala. Pertanto al momento non ci risulta, a tal riguardo, un’interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.</p>	<p>OLIVIERI</p>
--	--	--	-----------------

<p>maricaccamo@gmail.com Comune di Rodi Milici</p>	<p>Gentilissimi scrivo per conto del Comune di Rodi Milici facente parte dell'Unione dei Comuni Valle del Patrì, avendo istituito una CUC non ci è chiaro come operare per acquisizione di beni servizi e forniture ad affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00. preciso quanto segue: abbiamo già fatto il profilo RASA presso ANAC per richiedere il CIG come CUC. ma ogni acquisizione di fornitura può il RUP del Comune procedere all'affidamento diretto utilizzando il CIG della Centrale Unica di committenza.</p>	<p>Il Comune con popolazione <b>inferiore</b> a 10.000 abitanti per acquisti diretti di importo inferiore a 40.000 € deve ricorrere alla CUC utilizzando il CIG attribuito a quest'ultima mentre se la popolazione è <b>superiore</b> a 10.000 può procedere direttamente utilizzando la CIG attribuita al Comune</p> <p>Si riporta di seguito l'art. 10 dello Schema di Convenzione ANCI/IFEL:</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)</b></p> <p>1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.</p> <p>2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila / l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.</p>	<p>LUCIDI</p>
--	--	--	---------------

		<p>3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del / facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.</p> <p>4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.</p>	
--	--	---	--

<p>Giuseppe Sozzi sono vicesindaco del Comune di Brembio (LO) 3319967229</p>	<p>Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia e Presidente dell'Associazione Comuni Lodigiani affiliati statutariamente ad Anci Lombardia. In questi giorni, molti colleghi rivolgono all'Associazione quesiti circa la possibilità, stante l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del nuovo art. 33 bis del "codice", di poter acquisire beni e servizi e dal 1 luglio 2015 lavori attraverso il mercato elettronico della Consip o della centrale regionale lombarda Sintel senza utilizzare la CUC (centrale Unica di Committenza) in particolare ci chiedono se non ci sono problemi nel conseguire presso l'ANAC il CIG o per i lavori il CUP.</p> <p>In sostanza le domande sono queste: per i Comuni non capoluogo di provincia è possibile oggi acquisire in autonomia beni e servizi ricorrendo al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni senza utilizzare le CUC ? esiste ancora la possibilità per i Comuni sopra i 10.000 abitanti di acquisire beni e servizi sino all'importo di €. 40.000 attraverso le procedure delle acquisizioni in economia (ex-art. 125 e 125 bis del d.lgs 163/2006) ?</p>	<p>Tra le diverse modalità di acquisizione di beni e servizi la norma (riformulato art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici) prevede che i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.</p> <p>I comuni sopra i 10.000 abitanti possono continuare ad acquisire autonomamente beni e servizi per importi inferiore a 40.000.</p>	<p>OLIVIERI</p>
--	--	---	-----------------



dell'Unione stessa per il singolo comune associato e utilizzando il bilancio corrente comunale di ciascun comune in esercizio provvisorio? E' possibile quindi mediante l'ANAC disporre che più responsabili di procedimento siano abilitati a richiedere i C.I.G. per le gare bandite dall'Unione per conto di ogni comune associato ?

A regime, dopo l'approvazione del bilancio dell'Unione, e della struttura organica dell'Unione, è possibile individuare uno o più responsabili della C.U.C. ovvero preposti ai singoli servizi o settori di acquisto beni, servizi e lavori ?

2) tenuto conto che all'art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti è scritto: "*I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art.32 del TU EE.LL. ....*". Il dubbio è: *sussistendo* la C.U.C. può un Responsabile di un servizio attribuito in capo all'Unione, per esempio pur essendoci i responsabili dei procedimenti C.U.C. il responsabile della funzione Edilizia Scolastica può acquistare i banchi della scuola senza avvalersi della C.U.C. ? data la modifica del suddetto comma che ha introdotto

la dizione " *nell'ambito delle Unioni dei Comuni*" ?

3) Nell'ambito dell'Unione, per quanto concerne invece le coperture assicurative, tenuto conto che il patrimonio (strade comunali, edifici scolastici, ect.) restano di proprietà dei singoli comuni in Unione, è opportuno che le polizze assicurative per la tutela dei rischi siano ancora in capo ai singoli comuni oppure in capo direttamente all'Unione?

Ovvero, avendo trasferite all'Unione di Comuni tutte le funzioni fondamentali, non si vorrebbe che il comune stipulasse la polizza assicurativa di copertura, e che poi la compagnia assicurativa, verificando che il comune non è piu' titolare diretto della funzione fondamentale non risarcisse gli eventuali danni. Come si potrebbe procedere?

<p><b>COMUNE di CROGNALETO</b></p> <p><a href="mailto:sindaco@comunedicrognaletto.it">sindaco@comunedicrognaletto.it</a></p> <p><b>Giuseppe D'Alonzo</b></p>	<p>La CUC nei piccoli comuni, sembrerebbe in deroga per le realtà ricomprese nelle aree sisma L'Aquila 2009, come da relativo DL! Ma la norma è valida per tutte le attività o solo per le attività rilegate al sisma?</p>	<p>L'obbligo di aggregazione /SUA/ soggetti aggregati non vale per i Comuni compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2012. Quando sarà concluso il periodo (completamento ricostruzione/chiusura fase successiva a quella emergenziale), dovranno assoggettarsi all'obbligo.</p>	<p>BARBIERO</p>
--	--	---	-----------------

<p><u><a href="mailto:comuneviticuso@libero.it">comuneviticuso@libero.it</a></u></p> <p>Sindaco</p>	<p>Si chiede di chiarire se per la stipula della convenzione tra comuni vi è un limite minimo di abitanti a cui fare riferimento.</p>	<p>Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di “aggregare” e “razionalizzare la spesa” e quindi al momento non ci risulta, a tal riguardo, un’interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.</p>	<p>OLIVIERI</p>
---	---	--	-----------------

<p>tecnico@comune.s angiovannillarione. vr.it</p>	<p>Con riferimento alla recente trasmissione della guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi (art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006) si propone il seguente quesito al fine della corretta applicazione della norma:</p> <p>Il Segretario Comunale sostiene che al fine di risolvere le problematiche derivanti dall'entrata in vigore della L. 114/2014 il Comune di San Giovanni Ilarione possa istituire una Centrale Unica di Committenza con altri due Comuni mediante stipula di apposita convenzione che all'Art. 1 riporta quanto segue</p> <p>1.La presente convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i tre comuni in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006.</p> <p>2.L'esercizio associato della Centrale Unica di Committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo con esclusione</p>	<p>Si ritiene che la formulazione dell'articolo 1 è coerente con lo spirito della norma. Tuttavia si fa presente che con l'entrata in vigore del riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici i Comuni non capoluogo di provincia, per le acquisizioni di beni e servizi devono ricorrere alle forme di aggregazione previste dalla norma. Gli affidamenti in autonomia, sotto i 40.000, possono essere effettuati singolarmente, <b>esclusivamente</b> dai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.</p>	<p>OLIVIERI</p>
---	--	---	-----------------

degli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00 e delle acquisizioni in economia). Restano, altresì, esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999, e il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.

Allo scrivente ufficio sorgono dubbi sull'applicabilità di tale articolo della Convenzione, che prevede procedure autonome dei singoli comuni per gli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00.

<a href="mailto:finanziaria@com-montereale-valcellina.regione.fvg.it">finanziaria@com-montereale-valcellina.regione.fvg.it</a>	in relazione alla vostra nota dal titolo "Guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata, tra Comuni non capoluogo, di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, ben e servizi (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006)", Le chiedo conferma se gli acquisti sul ME.PA rientrano tra gli strumenti alternativi su cui può fare affidamento il comune in attesa di entrare in unione o di convenzionarsi.	Sì, gli acquisti sul mepa e consip rientrano tra gli strumenti alternativi offerti dalla norma.	OLIVIERI
--	--	---	----------

<p>Luigi Addeo Segretario Generale</p>	<p>La pubblicazione del decreto presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio u.s. sta creando notevoli perplessità tra gli operatori degli Enti Locali: i Comuni o le Unioni di Comuni che, attraverso apposite convenzioni, hanno costituito delle centrali di committenza, possono operare in quanto tali oppure devono ottenere (cosa praticamente impossibile) l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori?</p> <p>A mio avviso, e per il dato testuale della norma (...i soggetti diversi...che svolgono attività di centrale di committenza...richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori),e per una sua lettura logico sistematica (ma come ,i Comuni che fino a pochi giorni fa potevano indire e gestire gare di qualsiasi tipo ed importo ,per il fatto di convenzionarsi tra loro non sarebbero più in grado di farlo?) si tratta di due istituti diversi, con finalità diverse: le centrali di committenza tra Comuni continuano a funzionare nell'ambito definito dalle apposite convenzioni; quelle che, avendone i requisiti ( e non credo che ce ne siano),intendono iscriversi all'elenco dei soggetti aggregatori (per usufruire</p>	<p>I soggetti aggregatori di cui parla il riformulato articolo 33 comma 3-bis del codice dei contratti rappresentano solo un' alternativa offerta dalla norma di aggregazione. I comuni non capoluogo di provincia, pertanto, possono usufruire di altre modalità di aggregazione previste nella norma, anche perché il dpcm sui requisiti di iscrizione, quali soggetti aggregatori, prevede requisiti quantitativi molto stringenti. Pertanto i comuni che hanno costituito centrali di committenza attraverso convenzioni possono tranquillamente operare in base al disposto normativo</p>	<p>OLIVIERI</p>
--	--	--	-----------------

di eventuali contributi),fungendo da centrali di committenza per svariati enti pubblici, possono farlo a propria discrezione.

E' corretta una simile interpretazione della norma? E' auspicabile un primo e sollecito chiarimento da parte dell'ANCI,in attesa di precisazioni da parte ministeriale.

<p>segr.com.servigliano@provincia.fm.it</p>	<p>Nelle slide pubblicate sul sito dell'ANCI si rileva che l'accordo può prevedere che i dipendenti/funzionari dei singoli enti aderenti, individuati come RUP/Rdp possano procedere ad acquisti (es. affidamenti diretti) in nome e per conto dell'Ufficio Comune -Centrale di committenza.</p> <p>Tale possibilità è prevista nella convenzione predisposta dall'ANCI? Se si mi può indicare gli articoli. Se no avete predisposto degli articoli appositi? Se si me li può inviare.</p>	<p>Si riporta di seguito l'art. 10 dello Schema di Convenzione Anci:</p> <p><b>Art. 10 (Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)</b></p> <p>1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.</p> <p>2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila / l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.</p> <p>3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del / facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.</p> <p>4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	---	---------------

		<p>individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.</p>	
--	--	---	--

segretario@comun esantalfio.gov.it	Pongo un quesito relativo all'operatività di una centrale unica di committenza nella forma della convenzione tra comuni. Nel caso che mi interessa la convenzione tra comuni supera la soglia dei diecimila abitanti. Sarebbe possibile ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro ?	Il fatto che anche solo due comuni sottoscrivano una convenzione per la costituzione di una CUC, ottemperando in tal modo a quanto dispone il riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici, consente loro di poter acquisire beni e servizi ricorrendo alle procedure tradizionali di affidamento, fatti salvi gli obblighi previsti dalla norma di ricorrere a Consip e Mepa. Il limite dei 40.000 euro è fissato per distinguere: <ul style="list-style-type: none"><li>- i comuni sopra i 10.000 abitanti che autonomamente (senza ricorrere alla CUC) possono acquisire beni, servizi e lavori sotto tale importo;</li><li>- dai comuni fino a 10.000 abitanti che autonomamente non possono fare acquisizioni di beni, servizi e lavori senza ricorrere alle forme di aggregazione stabilite dall'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.</li></ul>	OLIVIERI PENNESI
---------------------------------------	--	--	---------------------

<p>direttore generale @cmcastelli.it</p>	<p>Può un comune facente parte di una Comunità Montana (unione di comuni ex art. 27 del T.U) non aderire alla CUC della stessa e fare una convenzione con altri comuni esterni alla comunità stessa?</p>	<p>Come è noto, la competenza in materia di Comunità Montane è della Regione che ne individua gli ambiti. Le comunità montane, peraltro, esercitano funzioni proprie e funzioni conferite nonché provvedono <b>all'esercizio associato delle funzioni comunali</b>. Si ritiene pertanto che il Comune che fa parte di una Comunità Montana è tenuto ad avvalersi della CUC della stessa.</p>	<p>LUCIDI</p>
--	--	--	---------------

<p>polizia.municipale@comune.mignanego.ge.it</p>	<p>Come noto l'art. 33 (appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza) del d.lgs 163/2006, come modificato da ultimo dalla legge 114/14, stabilisce al comma 3-bi che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Questo comuni, avente 3.700 abitanti, non fa parte di alcuna unione di comuni e. ad oggi, non ha aderito ad alcun accordo consortile ma ha stipulato con la provincia (ora città metropolitana) apposita convenzione con la stazione unica appaltante, la quale ha riferito che tale convenzione non si applica per</p>	<p>Per l'accesso telematico all'archivio centrale del Pubblico Registro automobilistica (PRA), gestito dal Centro Elaborazione Dati dell'Automobile Club d'Italia, per il tramite di ANCITEL, è necessario stipulare un contratto di abbonamento per il quale occorre acquisire il CIG.</p> <p>Per gli importi inferiori a € 40.000,00, stante il tenore della disposizione normativa, il Comune deve ricorrere alla Centrale di Committenza. La SUA, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPCM 30-6-2011 ha natura giuridica di Centrale di Committenza. Pertanto si suggerisce di risolvere la problematica posta dal Comune di Mignanego all'interno del rapporto convenzionale con la Provincia di Genova presso sui è istituita la SUA</p>	<p>LUCIDI</p>
--	---	---	---------------

	<p>appalti di valore inferiore a 40.000 euro. Tra i vari servizi che l'ufficio polizia municipale necessita vi è anche il servizio ACI/PRA fornito da ANCITEL (indispensabile per l'esercizio delle funzioni di polizia stradale) non più disdettabile per l'anno 2015. In considerazione del fatto che il novellato comma 3-bis del sopra citato articolo 33, dal 1 gennaio 2015, prevede che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dallo stesso comma e che il servizio ACI/PRA non è presente sul MEPA, si chiede se il CIG sia necessario per affidare tale servizio, impegnare la necessaria somma e liquidarla. A riguardo si evidenzia che il servizio e quindi le relative somme sono di competenza in parte di ACI (ente pubblico) e in parte di ANCITEL.</p>		
--	--	--	--

<p>Ufficio Tecnico &lt;ufficiotecnico@comune.trecenta.ro.it&gt;</p>	<p>Ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. n. 90/2014 i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.</p> <p>Si chiede a Codesta Spett. Associazione se la citata norma sia da interpretarsi (ubi lex voluit dixit) come divieto per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di procedere agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 e, conseguente obbligo di gestire i suddetti acquisti esclusivamente tramite CUC.</p>	<p>Si conferma che per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro devono essere effettuati tramite CUC</p>	<p>LUCIDI</p>
---	---	--	---------------

<p>Servizi Sociali Comune Bellinzago NO &lt;assistenza@comune.bellinzago.no.it &gt;</p>	<p>Buongiorno sono a chiedere se il RUP (la scrivente) del mio Comune (Bellinzago Novarese) di 9.700 abitanti circa può chiedere DIRETTAMENTE il CIG rispetto a una gara di acquisizione di prodotti di pulizia per il servizio pubblico di nido comunale per la quale ho lanciato una gara RDO in data odierna attraverso il MePa.</p> <p>Un funzionario della Provincia di Novara mi ha detto che lo potrei fare cliccando all'opzione presente sul sito AVCP-smart cig che recita: ..... La stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia. Per proseguire con il rilascio dello SMARTCIG è necessario dichiarare (con valore di autocertificazione ai fini di eventuali successive verifiche) la motivazione per cui si è abilitati ad acquisire il CIG. La stazione appaltante è abilitata ad acquisire il CIG in quanto:</p> <p>Intende procedere all'acquisizione se D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche</p>	<p>Se si ricorre al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il CIG può essere richiesto direttamente dal Comune (RUP).</p>	<p>LUCIDI</p>

90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

Posso procedere direttamente? Come comune non siamo peraltro ancora in grado di procedere con la Provincia stessa per gare vere e proprie e comunque sopra la soglia dei € 40.000,00 si ringrazia per l'attenzione e si attende CON FIDUCIA

<p>torre.fil@alice.it</p>	<p>Come esposto nell'intercorso colloquio telefonico, dopo le modifiche apportate al comma 3 bis dell'art. 33 del DLgs 163/2006, nell'ambito dell'Unione dei Comuni la "Valle del Patri" è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, che opera, dal 1 gennaio di quest'anno, per conto degli stessi Comuni dell'Unione, all'acquisizione di beni e servizi, di qualsiasi importo e natura, mediante lo svolgimento delle procedure di gara e lo stesso dicasi per i lavori dal 1 luglio p.v.</p> <p>Ora, stante che la novellata normativa non specifica la procedura da seguire in merito all'affidamento diretto di beni, servizi e forniture e/o lavori di importo inferiore a 40.000 euro, che secondo il comma 8 e 11 dell'art. 125 del richiamato DLgs 163/06, tale prerogativa è demandata al RUP, si chiede se permane la possibilità dell'affidamento diretto e quali sono gli atti da adottare rispettivamente da ciascun Ente e dalla CUC.</p>	<p>Nello Schema di Convenzione proposto e in linea generale, anche l'acquisizione di beni e servizi in economia disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, rientrano nella competenza del Responsabile della CUC che si avvarrà dei RUP per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti dalla legge.</p> <p>In tal senso quindi deve intendersi attribuita al Responsabile della CUC anche la competenza in merito alla firma degli atti di gara, nonché per la procedura e per l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizi.</p> <p>Più precisamente, per gli affidamenti mediante procedure in economia o procedure negoziate, (svolte in modo tradizionale, quindi senza l'ausilio di strumenti informatici, come mepa o piattaforme telematiche) di valore tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria la responsabilità della procedura è del responsabile della CUC.</p> <p>Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la responsabilità è in capo a Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune (art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014);</li> <li>2) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'acquisizione deve essere effettuata dalla CUC, potendo peraltro rimetterla ad uno dei RdP operanti nella stessa secondo lo schema operativo evidenziato nell'art. 10 (seconda opzione) dello schema di convenzione.</li> </ol>	<p>BARBIERO</p>
---------------------------	---	---	-----------------

<p>savina.marelli@comunebarlassina.it</p>	<p>Essendo il Comune di Barlassina un comune con circa 7.000 e non avendo per ora aderito ad alcuna convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, si chiede:</p> <p>1. conferma della possibilità di acquisire autonomamente beni e servizi tramite ME.PA e/o Sintel?</p> <p>2. in caso di risposta affermativa, se tali acquisti debbano avvenire con RDO aperta per tutti gli acquisti a prescindere dall'importo (procedura abbastanza lunga e decisamente antieconomica per piccole forniture) oppure se si possa semplificare la procedura applicando il Regolamento per le acquisizioni in economia e p.e. al di sotto di un certo importo chiedere un numero limitato di preventivi?</p> <p>3. nel caso in cui i beni e/o i servizi non siano presenti su Consip o nel catalogo ME.PA come si procede? (per esempio, ma è solo un esempio, dobbiamo</p>	<p>Premessa essenziale è che il Comune è obbligato, dal 1 settembre 2015, a ricorrere ad una delle forme di aggregazione disciplinate dal riformato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti.</p> <p>Tuttavia si conferma la possibilità di acquisire autonomamente beni e servizi ricorrendo al MEPA/CONSIP per valori inferiori alla soglia comunitaria attraverso i due canali di acquisto sul MEPA (e non solo con Richiesta di Offerta che appare più articolata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ordine diretto d'Acquisto</li> <li>-Richieste di offerte</li> </ul> <p>Attraverso l'Ordine diretto di acquisto il comune acquista il bene o servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale.</p> <p>L'ordine diretto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore. Pertanto il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato nel sistema dall'Amministrazione.</p> <p>Attraverso le Richieste di Offerta, diversamente, il comune individua e descrive i beni e servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le proprie offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale e quindi il comune aggiudicherà la fornitura all'offerta prima in graduatoria.</p> <p>Al di fuori di queste ipotesi, e comunque per beni, servizi e lavori non presenti sul MEPA/CONSIP occorre necessariamente ricorrere alle forme di aggregazione di cui all'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici</p>	<p>OLIVIERI PENNESI</p>
---	--	---	-----------------------------

	<p>effettuare le ricariche ai telefonini per un totale di 600,00 euro annui, con l'economato è diventato complicato per la questione dello split payment, come procediamo?</p>		
--	--	--	--

<p>COMUNE DI CANDELO - Ufficio Tecnico Piazza Castello n° 29 Candelo (BI) - 13878</p> <p>arch. barbara acquadro maran Barbara Acquadro Maran</p>	<p>Buongiono i Comuni di Candelo e Vigliano Biellese hanno stipulato un accordo consortile per la gestione di servizi, forniture e lavori per l'accertamento presso A.N.AC abbiamo creato il profilo RASA del responsabile dell'accordo consortile (responsabile dell'ufficio tecnico del comune di candelo che fa da ente capofila). A tale "stazione appaltante" senza codice fiscale l'A.N.AC ha attribuito un proprio codice fiscale fittizio, e il codice AUSA. Ora rimangono da creare i profili RUP da associare alla "stazione appaltante". Ritengo che i RUP siano comunque in seno ai singoli comuni e ai singoli servizi, cioè come prima per il Comune di Candelo c'erano 4 RUP per i 4 centri di costo (ufficio tecnico - ufficio polizia municipale - ufficio ragioneria - ufficio servizi sociali) e per il Comune di Vigliano c'erano anche qua 4 o 5 RUP associati ai 4 o 5 centri di costo..... E' giusta la mia interpretazione? a mio avviso dovranno essere sempre gli stessi rup e gli stessi centri di costo ma questa volta anzichè associati ai Comuni saranno associati all'accordo consortile.</p>	<p>Nella Guida allo Schema di Convenzione ANCI è affrontato il tema dell'Accordo Consortile. <i>"Tra i vari modelli proposti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture, senza dubbio assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile.</i> <i>Numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013.</i> <i>La norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti."</i> Alla luce pertanto delle susposte considerazioni si condivide l'interpretazione in merito alle competenze del RUP e al rapporto tra questi e la CUC (che dovranno essere compiutamente disciplinati nella convenzione)</p>	<p>LUCIDI</p>
--	---	---	---------------

<p><b>Da:</b> Aliani Paola  [mailto:paola.ali  ani@comune.peschie  raborromeo.mi.it]  Dott.ssa Paola  Aliani  Responsabile  Settore Cultura,  Pubblica  Istruzione, Sport e  Biblioteca -  Comune di  Peschiera  Borromeo</p> <p>20068 – Peschiera  Borromeo</p> <p>Tel. 02 51690 290</p>	<p>Con la presente chiedo cortesemente se è percorribile una adesione del Comune di Peschiera Borromeo ( provincia di Milano ) alla costituenda Centrale Unica di Committenza proposta dalla Provincia di Lodi o se invece sussistano limiti territoriali</p>	<p>Per la costituzione della CUC non è previsto alcun limite territorio né tanto meno dimensionale. Rimane pertanto di competenza dell'amministrazione comunale valutare il modello organizzativo da adottare anche in relazione agli aspetti di funzionalità.</p>	<p>LUCIDI</p>

<p><b>Da:</b> Comune di Refrancore  [mailto:responsabile@ruparpiemonte.it]  <b>Inviato:</b> giovedì 12 febbraio 2015 11:37  <b>A:</b> olivieri@anci.it  <b>Oggetto:</b> Richiesta parere</p> <p>Umberto CASO –  COMUNE DI  REFRANCORE AT</p>	<p>In qualità di responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Refrancore (1600 abitanti) chiedo, alla luce di quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 1, della Legge 114/2014, se è possibile per Comuni aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti procedere autonomamente e sino al 30 giugno 2015, all'acquisizione di lavori in economia di valore inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto come previsto all'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.</p>	<p>Occorre premettere che, a normativa vigente, le disposizioni relative alle aggregazioni per il settore lavori entreranno in vigore il 1 settembre 2015. Pertanto, fino a quella data - salvo proroga attualmente in discussione nell'ambito del provvedimento "mille proroghe" (AC 2803) - i comuni fino a 10.000 abitanti potranno autonomamente acquisire lavori in economia di valore inferiore a 40.000 euro, così come previsto dall'art. 125 c. 8 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. (Codice contratti pubblici).</p> <p>Qualora la proposta di proroga alla centralizzazione degli acquisti in discussione presso le commissioni parlamentari nell'ambito del "mille proroghe" non venisse accolta, dal 1 luglio 2015 i Comuni fino a 10.000 abitanti non potranno più acquisire autonomamente lavori sotto i 40.000 euro, ma dovranno necessariamente ricorrere alle modalità di aggregazione di cui al riformulato art. 33 comma 3bis del d. Lgs n 163/2006 e s.m.i.</p>	<p>Olivieri</p>
--	--	--	-----------------

<p>Il Segretario Generale del Comune di San Giovanni Lupatoto Dott. Giuseppe Pra</p> <p><a href="mailto:francesca.secondini@comunelupatoto.it">francesca.secondini@comunelupatoto.it</a></p>	<p>Con riferimento all'articolo 15 della bozza di convenzione di cui in oggetto, non appare chiaro, nel caso di impugnazione del bando o comunicazione di esclusione, chi sia il soggetto convenuto, e quindi chi dovrà comparire in giudizio per difendere l'operato della Centrale Unica di Committenza: il soggetto designato come ente capofila della Cuc oppure il Comune associato per conto del quale viene esperita la gara?</p>	<p>Nell'assetto organizzativo delineato dallo schema di convenzione dell'ANCI, il soggetto convenuto e quindi titolato a comparire in giudizio è il Comune associato il quale sulla base dell'istruttoria condotta dall'ufficio della CUC potrà decidere se comparire in giudizio o no. Si riporta il comma 3 dell'art. 15:</p> <p><i>"3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo"</i></p>	<p>LUCIDI</p>
--	--	--	---------------

<p>info@comunitamontanativoli.org</p>	<p>La scrivente Comunità Montana é stata delegata da 6 Comuni, in qualità di Ente Capofila, per la costituzione, mediante convenzione, di una Centrale Unica di Committenza. In mancanza di indicazioni specifiche da parte della legge e da parte di organismi sovraordinati, si chiede di sapere quali sono le modalità per rendere la CUC, una volta sottoscritta la convenzione, effettivamente operativa. Si chiede di sapere, in particolare, se é necessario avere un codice fiscale della CUC diverso da quello dell'Ente Capofila e in caso positivo come ottenerlo dall'Agenzia delle Entrate in quanto il possesso del codice fiscale é elemento essenziale per ottenere dall'ANAC, in qualità di stazione appaltante, il rilascio del CIG.</p>	<p>La disposizione dell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti fa riferimento all'Unione dei Comuni, individuando espressamente il modello prefigurato dall'art. 32 del Tuel per le gestioni associate di funzioni.</p> <p>L'art. 27 dello stesso Tuel stabilisce al comma 1 che "1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali."</p> <p>La Comunità montana rientra così nel Titolo dedicato ai «Soggetti» e non in quello delle «Forme associative». Si pone nei fatti fra le due tipologie. È ente locale analogo al comune ma ha anche caratteristiche delle forme associative.</p> <p>Questo quadro normativo va peraltro riletto alla luce della disciplina relativa alla gestione associata delle funzioni fondamentali, che delinea un profilo di assimilazione più netto, evidenziando la gestione (obbligatoria per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) come riconducibile in capo a Unioni di Comuni Montani (precedentemente appartenenti alle Comunità Montane).</p> <p>Ne deriva un quadro in base al quale Comunità Montane e Unioni risultano organismi con natura e finalità di fondo in parte differenti.</p> <p>L'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici non menziona le Comunità Montane presumibilmente a fronte</p>	<p>BARBIERO</p>
---------------------------------------	--	--	-----------------

		<p>degli effetti del loro riordino in base all'art. 2, commi 17 e 18 della legge n. 244/2007, che in molte Regioni ha portato alla loro soppressione o alla "trasformazione" in Unioni di Comuni montani ai sensi dell'art. 32 del Tuel.</p> <p>Nulla vieta che la Comunità Montana aderisca alla convenzione per la gestione associata della funzione acquisti stipulata tra i Comuni non capoluogo, così come nulla vieta che la Comunità Montana formalizzi una convenzione con l'Unione di Comuni individuata come "centrale di committenza".</p> <p>Più problematica risulta, per quanto sopra evidenziato, la possibilità di considerare la Comunità Montana soggetto qualificabile pienamente come "unione di Comuni" ai fini dell'art. 33, comma 3-bis del Codice, in funzione anche della differenza soggettiva prevista dal Tuel e dell'evoluzione normativa nella Regione Lazio (con un progetto di legge in corso di approvazione), che evidenzia il superamento delle Comunità Montane a favore proprio dell'Unione di Comuni.</p> <p>Pertanto, proprio a fronte dell'evoluzione del quadro normativo in materia di Comunità Montane, la lettura della definizione "unioni di Comuni" nell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici risulta riconducibile al modello previsto dal Tuel come forma associativa, escludendo dal novero le Comunità Montane stesse.</p> <p>Come si potrà rendere conto, è tema molto "dinamico", che risulta di difficile gestione anche a fronte dell'evoluzione della normativa sulla gestione delle funzioni fondamentali.</p>	
--	--	---	--

<p>segreteria@comune.tregnago.vr.it</p>	<p>Dopo aver esaminato la scheda da Voi elaborata, nella parte riservata ai Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi si chiede come possa essere praticabile l'approvvigionamento autonomo per valori inferiori alla soglia comunitaria (€ 207.000) ancorchè mediante strumenti/procedure interamente telematiche, mentre sia preclusa la possibilità di approvvigionamento per valori inferiori a 40.000 euro, quando anche in questo caso è obbligatoria la previa verifica di prodotti nei mercati elettronici.</p> <p>L'esempio che porto all'attenzione è il seguente:</p> <p>Se devo acquistare sedie per la scuola primaria dell'importo di € 50.000 lo posso fare autonomamente perché supera i 40.000 euro ed è al di sotto dei 207.000.</p> <p>Se devo acquistare sedie per la scuola primaria dell'importo di € 35.000 non lo</p>	<p>Il limite dei 40.000 è riferito solo alle procedure tradizionali, pertanto se il Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti procede ad acquisto Consip Mepa/piattaforme telematiche, in base al testo del comma 3-bis dell'art. 33, può tranquillamente operare singolarmente.</p> <p>Il responsabile dell'edilizia scolastica del singolo Comune deve acquisire i banchi mediante l'unione, a meno che non utilizzi il MEPA (nel bando arredi sono individuati come tavoli allievi).</p> <p>Ambedue gli acquisti di sedie (50.000,00 e 39.999,00 - IVA esclusa), nei Comuni inferiori a 10.000 abitanti, possono essere effettuati ai sensi del vigente "Comma 11" dell' Art. 125 del Codice dei Contratti (Lavori, servizi e forniture in economia), con le seguenti procedure:</p> <p>a)-Per la fornitura di € 50.000, direttamente tramite MEPA di Consip, a cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, scelti fra quelli del MEPA che offrono il metaprodotto richiesto (sedie);</p> <p>b)-Per la stessa fornitura di € 50.000, anche tramite il nuovo ufficio della CENTRALE DI COMMITTENZA, se esistente, a cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, scelti fra quelli dell'elenco eventualmente formato. In caso che detto elenco non dovesse ancora esistere, il Responsabile della CUC dovrà formare appositamente tale specifico elenco per fornitura di sedie con il classico avviso di manifestazione d'interesse che, prima del 31/12/2014, veniva esperito dal responsabile del Servizio titolare di P.O.;</p> <p>c)-Per la fornitura inferiore a € 40.000, direttamente</p>	<p>BARBIERO</p>
---	--	--	-----------------

	<p>posso fare perché mi devo prima agganciare ad altro Ente o soggetto aggregatore (sempre che ci sia).</p> <p>Quale sarebbe la differenza tra i due acquisti a parte l'importo ?</p> <p>L'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 recita: 450 "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali ....per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad</p>	<p>tramite MEPA di Consip, tramite cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, o trattando direttamente con un singolo fornitore che offre il metaprodotto richiesto (sedie);</p> <p>d)-Per la stessa fornitura inferiore a € 40.000, anche tramite il nuovo ufficio della CENTRALE DI COMMITTENZA, se esistente, a cottimo fiduciario con almeno 5 fornitori, o trattando con un singolo fornitore che vende sedie, scelti fra quelli dell'elenco eventualmente formato. In caso che detto elenco non dovesse ancora esistere, il Responsabile della CUC dovrà formare appositamente tale specifico elenco per fornitura di sedie con il classico avviso di manifestazione d'interesse.</p> <p>- Resta inteso che, in tutti i casi, la scelta dei fornitori deve essere effettuata dal R.U.P. nominato dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ente a cui attiene la fornitura, sia per acquisto sul MEPA, sia quando si opera tramite la nuova C.U.C., il quale RUP opera in appoggio al Responsabile della Centrale di Committenza, che può anche coincidere.</p> <p>- A detto R.U.P. spetta anche la richiesta del CIG presso il proprio Comune di appartenenza, previa selezione della nuova dichiarazione di responsabilità, senza la quale il sistema telematico ANAC non procede.</p> <p>SOSTANZIALMENTE, la nuova regola ha cambiato solo il luogo dove deve operare il Responsabile Unico del Procedimento. Prima del 31/12/2014 all'interno dell'ufficio del Comune di Brognaletto, in collaborazione con il proprio titolare di P.O. (se non coincidente), oggi sempre nel</p>	<p>DI NATALE</p>
--	--	--	------------------

	<p>altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...”</p> <p>Vero è che tale previsione normativa non ha subito modifiche, ma è altrettanto vero che le modifiche all’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 sono intervenute successivamente e se vale il principio per i 40.000, perché non dovrebbe valere anche per importi fino a 207.000 ?</p> <p>Esiste poi anche l’altro problema dettato dal fatto che se anche se potesse andare sul mercato elettronico il sistema per l’ordine chiede di inserire il C.I.G. dell’acquisto. Il sito dell’A.n.a.c. per rilasciare lo smart Cig chiede l’autocertificazione ossia se si intende procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge</p>	<p>proprio ufficio se opera tramite il MEPA o all'interno del nuovo ufficio della Centrale Unica di Committenza, in collaborazione con il suo nuovo responsabile, quasi sempre istituito nel comune capofila.</p>	
--	---	---	--

n. 114/2014, che mi pare di capire riguarda la deroga per i comuni terremotati e per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il quesito quindi sarebbe (uso il condizionale perché oramai non ci si raccapezza più):

E' sicuro che si possa procedere autonomamente per acquisti e forniture per importi fino a 207.000 euro mediante Mepa Consip o di altre amministrazioni pubbliche ?

E in caso affermativo, come raccordare tale eventualità con la richiesta del C.I.G. ?

<p>Laura Iozzia Comune di Bussolengo (Vr) Resp. Unità Organizzativa Contratti, Appalti e gare c/o Servizio Lavori Pubblici Tel: 0456769941 - Fax: 0456765112</p>	<p>Buongiorno,</p> <p>ai sensi dell'art. 33, co. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, questo ente ha sottoscritto con altri due comuni una convenzione ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 267/2000 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, individuando quale comune capofila il Comune di Bussolengo (VR).</p> <p>Alla luce di quanto sopra si chiede, al fine dell'acquisizione del CIG e delle successive comunicazioni all'ANAC previste dal sistema SIMOG, se la Centrale di Committenza debba essere registrata su SIMOG e, pertanto, i singoli CIG vengono richiesti e perfezionati dal singolo RUP in capo alla Centrale di Committenza o, se invece, i CIG vengono richiesti in capo al comune capofila e, pertanto, i RUP degli altri Comuni devono essere iscritti anche in capo a questo ente.</p> <p>Cordiali saluti.</p>	<p>Si rinvia alla risposta fornita ad analogo FAQ dall'ANAC. Si riporta di seguito la FAQ estratta dal sito dell'ANAC</p> <p><b>C3. Quali sono le modalità di comunicazione dei dati all'AVCP da parte di un'amministrazione pubblica che si avvale di una Stazione Unica Appaltante (SUA) priva di codice fiscale, oppure da parte della medesima SUA, qualora – ad esempio - sia l'espressione diretta di un'unione di acquisto tra più Comuni?</b></p> <p>Una questione analoga si è già posta – nel passato - per quanto riguarda la trasmissione dei dati al sistema SIMOG, ai sensi dell'art.7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ed è stata gestita utilizzando un codice fiscale fittizio assegnato in maniera automatica a tutti i soggetti della 'classe' <i>"Associazioni, unioni o consorzi privi di personalità giuridica"</i>. Ciò ha consentito ai singoli soggetti racchiusi in questa 'classe' (ad esempio, una singola 'unione di Comuni') di iscriversi ai sistemi informatici dell'AVCP, figurando come <i>"centri di costo"</i> nell'ambito del codice fiscale fittizio attribuito, e di agire conseguentemente, acquisendo i CIG e trasmettendo i dati richiesti dalla norma.</p> <p>Per questi soggetti, già censiti in anagrafe, sarà quindi possibile procedere alla trasmissione richiamando il codice fiscale fittizio attribuito, avendo poi la facoltà di specificare – utilizzando i campi denominazione 'Ente pubblicatore' e 'Struttura proponente' – chi è il soggetto che gestisce la procedura di scelta del contraente e per conto di quale altro soggetto agisce.</p>	
--	---	--	--

<p>Da: Paola Zavaglio - Comune di Cisliano [mailto:zavaglio@comune.cisliano.mi.it] Inviato: mercoledì 11 febbraio 2015 14:16 A: 'Guglielmina Olivieri' Cc: borghini@comune. .cisliano.mi.it; 'giuffredi' Oggetto: I: Richiesta chiarimenti Priorità: Alta</p> <p>Paola Zavaglio Settore Tecnico</p> <hr/> <p>Via Piave, 9 20080 (MI) ☎ 0290387040 ☎ 029018088</p>	<p>Viste le disposizioni di cui al <u>comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori è possibile bypassare Mepa-Consip – Sintel Arca applicando l'art.5 comma 1 L. 381/1991 relativamente alla stipula di convenzioni con cooperative tipo B in deroga al. D.Lgs 163/2006 e smi come esplicito dalle Linee Guida dell'AVCP</p>	<p>L'affidamento a cooperative sociali di tipo B, in base all'art. 5 della legge n. 381/1991, costituisce procedura derogatoria rispetto alla normativa in materia di contratti pubblici, ma non alle norme di natura finanziaria, come quella delineata dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006.</p> <p>Poiché il Comune si trova in Lombardia e può utilizzare la piattaforma SINTEL in alternativa al MEPA, per lo sviluppo della procedura selettiva coinvolgente le cooperative sociali di tipo B (si veda ora anche quanto previsto dall'art. 1, comma 610 della legge n. 190/2014), l'Amministrazione deve fare ricorso alla piattaforma.</p> <p>In tale prospettiva, può invitare le cooperative sociali di tipo B afferenti all'ambito di attività di proprio interesse ad abilitarsi alla piattaforma.</p> <p>Successivamente, potrà sviluppare la procedura telematica, con la medesima prefigurazione "preferenziale" determinata dall'art. 5 della legge n. 381/1991, potendo quindi invitare solo cooperative sociali di tipo B.</p>	
---	---	---	--

<p>Domande poste durante webinar</p> <p>VALERIA AVALTRONI</p>	<p>alla luce del rinvio dell'obbligo di cui all'art. 33 comma 3 bis codice contratti al 1° settembre 2015 appena approvata con il milleproroghe, chiedo se quei comuni /unioni che si sono già organizzati e fanno acquisti tramite CUC possono continuare a farlo oppure debbono tornare indietro in attesa di ulteriori modifiche</p>	<p>Con la legge n. 11 del 2014 di conversione del D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014 (Milleproroghe) all'art. 8 commi 3-ter e 3-quater è stata prorogata l'obbligatorietà della centralizzazione dei beni, servizi e lavori al 1 settembre 2015. Tuttavia si ritiene opportuno, per i comuni o le unioni che si sono già organizzati con la CUC, di procedere alle acquisizioni tramite la medesima: infatti la nuova norma ha reso obbligatorie forme associative che comunque anche prima della norma rientravano nella piena discrezionalità organizzativa dei comuni</p>	<p>OLIVIERI PENNESI</p>
---	---	--	-----------------------------

Domande poste durante webinar  SILVIA TREVIA	la proroga della centralizzazione riguarda anche le acquisizioni tramite mercato elettronico, consip, ecc...?	No, dalla proroga sono escluse le acquisizioni tramite mercato elettronico, consip e altre piattaforme informatiche il cui ricorso obbligatorio permane per tutti i comuni	OLIVIERI PENNESI

<p>Domande poste durante webinar</p> <p>FILIPPO CARLINO</p>	<p>Al momento della costituzione e operatività della CUC il Comune può operare sul mepa autonomamente o è obbligato ad acquistare a mezzo CUC ?</p>	<p>Sul tema mercato elettronico e Consip vige un obbligo generalizzato, per acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, di utilizzo in base all'art. 1 comma 450 legge n. 296/2006, a prescindere dall'obbligatorietà di ricorso alla CUC. Pertanto i comuni possono operare autonomamente su MEPA anche dopo il primo settembre</p>	<p>OLIVIERI PENNESI</p>
---	---	---	-----------------------------

<p>Domande poste durante webinar</p> <p>GIUSEPPE POLISIANI</p> <p>CESPI</p>	<p>le convenzioni già stipulate per l'esercizio dei servizi sociali in modo associato (legge 328/200 - Piano di Zona) , senza alcun riferimento nelle stesse all'art. 33 comma 3 bis, sono idonee a configurare una Centrale Unica di Committenza tenuto conto che oggetto della convenzione sono soltanto i servizi sociali erogati contestualmente ai comuni aderenti? ed è possibile fare una ulteriore CUC con comuni diversi per lavori, beni e altri servizi?</p>	<p>La norma dell'art. 33 comma 3 bis non ha in generale effetti sui contratti e le convenzioni già stipulati .</p> <p>Per configurare la sussistenza di una CUC occorre far riferimento alla sua definizione reperibile all'art. 3 comma 34, all'art. 33 del Dlgs 163/2006 oltre che all'art. 37 della Direttiva 24/2014 CE</p> <p>In linea generale non sussistono divieti per i comuni a partecipare a distinte convenzioni ed anzi la Direttiva 24/2014 CE promuove anche il ricorso ad appalti congiunti occasionali tra amministrazioni, specie per appalti e progetti innovativi. Tuttavia a giudizio di ANCI non appare consigliabile creare una ulteriore CUC per lavori, servizi e forniture laddove sono già in essere accordi convenzionali poiché non risponderebbe alla ratio della norma di razionalizzazione e risparmi della spesa. Una duplicazione rappresenterebbe un appesantimento burocratico, in controtendenza anche con i principi di semplificazione amministrativa</p>	<p>OLIVIERI PENNESI</p>

<p>Domande poste durante webinar</p> <p>SABRINA TACELLI</p>	<p>se un fornitore dell'ente applica lo sconto del 5% del prezzo del MEPA posso affidare, trattandosi di affidamento sotto i 40.000 €</p>	<p>Partendo dalla considerazione che quanto pubblicato sul catalogo MEPA rappresenta un'offerta pubblica di vendita valida per tutte le PA che accedono al MEPA (e per tanto impegnativa per il Fornitore indipendentemente dalla PA ordinante) è possibile che le condizioni di fornitura non vengano giudicate appropriate dalla PA. Per ottenere una "personalizzazione" delle condizioni di fornitura (ad es. il prezzo), rispetto a quanto pubblicato dalle imprese sul catalogo, è possibile negoziare le condizioni tecnico/economiche, effettuando una RDO al/ai fornitori abilitati sul MEPA. Qualora il fornitore identificato sul libero mercato non sia ancora abilitato al MEPA, gli si può chiedere di abilitarsi. I Bandi MEPA sono infatti sempre aperti e l'abilitazione, peraltro gratuita, è possibile per tutti i fornitori che ne facciano richiesta, salvo il rispetto dei requisiti generali previsti. Pertanto non è possibile affidare fuori dalla procedura MEPA forniture o servizi il cui metaprodotto è presente in un bando di abilitazione</p>	<p>FONTE FAQ Acquisti in rete (CONSIP)</p>
---	---	---	--

<p>Domande poste durante webinar WALTER PASTORELLI</p>	<p>se unione di comuni è costituita da 7 comuni e un comune non aderisce alla cuc la cuc puo' funzionare per gli altri 6 comuni tranquillamente?</p>	<p>Si è possibile: naturalmente occorre che sussista una regolazione di questa evenienza negli atti che disciplinano questa funzione nell'ambito dell'unione dei comuni (ad esempio ripartizione delle spese)</p>	<p>OLIVIERI PENNESI</p>
--	--	---	-----------------------------

	<p>Comune con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. Affidamento incarico di progettazione ad un geologo, per importo inferiore a € 40.000 (rientrante tra l'altro nella soglia dell'affidamento diretto del comune)</p>	<p>Gli affidamenti di incarichi di progettazione rientrano tra quelli per cui si applica il disposto dell'art. 33 comma 3 bis a decorrere dal 1 settembre. Con la proroga della centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori il comune, sotto i 10.000 abitanti, può ancora procedere fino al predetto termine ad affidamenti di servizi diretti sotto i 40.000 euro.</p>	<p><b>OLIVIERI PENNESI</b></p>

Domande poste durante webinar SABRINA TACELLI	conoscete l'art. del decreto che rinvia il tutto al 1 settembre p.v.?	La proroga per la centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e forniture è disciplinata all'art. 8 comma 3-ter della Legge n. 11/2015 di conversione del D.L. 192/2014.	OLIVIERI PENNESI

<p>QUESITI WEBINAR DEL 13 APRILE 2015</p>	<p>1) la gestione dei ricoveri anziani, minori , disabili deve transitare dalle centrale ?</p>	<p>Sono esclusi dalla applicazione della norma sulle CUC i servizi sanitari e sociali rientranti nella declaratoria di cui all'allegato II B del D.lgs. 163/06 come dettagliati nel Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione Europea (Vocabolario Comune per gli appalti pubblici) pubblicato sulla GUCE n. L 74/1 del 15-03-2015. Tale esclusione è stata espressamente prevista dall'ANAC con la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015. Pertanto se il servizio offerto si configura come assistenza sociale alle persone (CPV 85310000-5 e seguenti) rientra tra quelli esclusi</p>	<p>Lucidi - Fortunato</p>
	<p>2) le gare per affidamento servizi assicurativi è soggetto all'art. 33?</p>	<p>Si, sono soggette all'applicazione dell'art. 33, comma 3 bis in quanto detti servizi sono compresi nell'allegato IIA del Codice.</p>	<p>Lucidi - Fortunato</p>
	<p>3) l'erogazione di voucher agli utenti per usufruire di servizi sociali gestiti tramite un sistema di accreditamento di cooperative transita pure tramite i soggetti aggregatori?</p>	<p>Non credo possa applicarsi alla fattispecie indicata il Codice dei contratti pubblici. La prestazione sembra essere erogata a terzi a titolo di contributo e non di corrispettivo per una prestazione.</p>	<p>FORTUNATO</p>
	<p>4) i trasporti di linea per studenti pendolari fanno parte dell'art. 23 quindi non si applica l'art. 33</p>	<p>Se il trasporto per studenti si configura come <i>trasporto di linea</i> si tratterebbe di un servizio escluso dal campo di applicazione dell'art. 33, comma 3bis.</p>	<p>LUCIDI- FORTUNATO</p>
	<p>5) quindi i servizi cimiteriali sono esclusi?</p>	<p>I servizi cimiteriali solitamente compresi nella categoria residuale "altri servizi" dell'allegato II B (AVCP parere AG 24/13 18 luglio 2013) sono esclusi dall'applicazione del Codice e quindi anche dell'art. 33, comma 3bis.</p>	<p>FORTUNATO</p>

	<p>6) la gestione dei tributi locali affidata ovviamente ad un iscritto all'albo non rientra nella centrale? mentre se affido il servizio di supporto all'attività dell'ufficio tributi si?</p>	<p>Il servizio di gestione dei tributi locali rientrerebbe nell'allegato IIB del Codice e in particolare nella categoria 27 "altri servizi". Per tali motivi la procedura di affidamento del contratto per quanto stabilito dalla determinazione Anac n. 3 del 25 febbraio 2015 non rientrerebbero nell'applicazione dell'art. 33, comma 3bis del Codice.</p>	<p>FORTUNATO</p>
	<p>7) i servizi educativi fanno parte dell'allegato II B pertanto non si applica l'art. 33?</p>	<p>I servizi educativi rientrano nell'allegato IIB di conseguenza non trova applicazione l'art. 33, comma 3bis del Codice.</p>	<p>FORTUNATO</p>
	<p>8) sono esclusi tutti i contratti per manutenzioni di beni comunali di cui fruisce la collettività per esempio la manutenzione delle linee della pubblica illuminazione o degli impianti elettrici degli edifici scolastici</p>	<p>Per i contratti di manutenzione dei beni comunali qualora stipulati a seguito di appalto pubblico (e non in regime di concessione) trova applicazione l'art. 33, comma 3bis del Codice.</p>	<p>LUCIDI-FORTUNATO</p>
	<p>9) in Sicilia alcuni comuni pagano le fatture e quindi gli abbonamenti studenti pendolari direttamente alle ditte concessionarie di trasporti di linea concesse dalla regione</p>	<p>Se il servizio, pagato direttamente dalle amministrazioni comunali, non si configura come servizio di trasporto di linea, trova applicazione l'art. 33 comma 3 bis del Codice.</p>	<p>LUCIDI-FORTUNATO</p>
	<p>10) se invece do il servizio di supporto alla gestione dell'ufficio tributi posso ammettere anche software house non iscritte all'albo in questo caso penso si applichi la centrale committenza</p>	<p>Qualora nella gestione dei tributi fosse maggioritaria la quota di servizi informatici, in base all'art. 21 del Codice, troverebbe applicazione il D.lgs n. 163/2006 e con esso anche l'art. 33, comma 3bis.</p>	<p>FORTUNATO</p>

	11) il servizio di refezione scolastica essendo servizio relativi all'istruzione e quindi facente parte dell'allegato IIB non si applica l'art. 33?	Il servizio di refezione scolastica sia che rientra nei servizi di ristorazione e distribuzione pasti che in quelli di istruzione sono disciplinati dall'allegato IIB e quindi non trova applicazione per il loro affidamento l'art. 33, comma 3bis del Codice.	FORTUNATO
	12) quindi se appalto i lavori per la piazza pubblica non coinvolgo la CUC?	I lavori pubblici rientrano tra gli affidamenti disciplinati dall'art. 33 comma 3bis del Codice e per tali motivi sono affidati – tra l'altro – mediante Cuc.	LUCIDI
	13) Se il trasporto studenti viene effettuato tramite ditte che hanno in concessione e quindi il Comune è obbligato ad affidare a queste ditte il servizio di trasporto studenti pendolari necessita il CIG considerato che le fatture le paga il Comune? hanno in concessione le tratte da - a	Premesso che le concessioni di servizi in base a quanto disposto dalla determinazione Anac n. 3 del 25 febbraio 2015 non sono soggette all'applicazione dell'art. 33, comma 3bis del Codice, il CIG andrà comunque richiesto direttamente dal Comune.	LUCIDI-FORTUNATO
	14) per i ricoveri minori serve il cig?	Se il ricovero del minore si configura come una prestazione di servizi richiesta ad un soggetto privato la stessa rientra nell'applicazione del Codice dei contratti pubblici e nell'ambito della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In questo senso quindi occorre richiedere il CIG	LUCIDI-FORTUNATO
	15) è possibile avere qualche informazione in più sulla convenzione Anci per la CUC? (il mio comune deve effettuare le gare per tutti i servizi assicurativi, non abbiamo un ufficio gare)	I servizi assicurativi rientrano nel campo di applicazione dell'art. 33, comma 3 bis in quanto detti servizi sono compresi nell'allegato IIA del Codice. Sul sito dell'ANCI è possibile scaricare lo schema di Convenzione CUC e la relativa Guida	FORTUNATO-LUCIDI

	<p>16) può essere considerato contratto di partenariato la realizzazione dei lavori per mensa scolastica collegata a fornitura di derrate alimentari per un numero di anni adeguato all'ammortamento dell'investimento iniziale distribuito sulle rette dell'utenza?</p>	<p>Se il valore dei lavori è prevalente rispetto a quello della fornitura dei pasti si tratterebbe di un appalto di lavori. In caso contrario si tratterebbe di un appalto di servizi disciplinato dall'art. 30 del Codice. Affinchè possa configurarsi come contratto di partenariato pubblico privato (sottoforma di concessione di servizi) è necessario che in capo al soggetto privato vengano trasferiti sia il rischio di costruzione che uno dei due ulteriori rischi tra quello di domanda o di disponibilità.</p>	<p>LUCIDI</p>
	<p>17) per i servizi rientranti nell'allegato II b del codice dei contratti i cig non devono essere richiesti?</p>	<p>Si. il Cig deve essere richiesto per ogni contratto pubblico.</p>	<p>FORTUNATO</p>
	<p>18) appare opportuno approfondire i concetti di tir e van con un modello operativo simulato dei flussi di cassa</p>	<p>Assolutamente sì. Comunque sul sito dell'Unità Tecnica di Finanza di Progetto è possibile reperire le informazioni richieste.</p>	<p>LUCIDI</p>
	<p>19) può semplificare con esempi le manutenzione che rientrano nell'art.33 ossia di competenza</p>	<p>Rientrano nell'allegato IIA e quindi trova applicazione l'art. 33, comma 3bis del Codice tutti i servizi compresi nella categoria 1 e quindi con codice cpv compreso tra 50100000 e 50982000 con le eccezioni previste nell'allegato.</p>	<p>FORTUNATO</p>